



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ...1.5.MAR.2012.....



Prime Proposte di Emendamenti

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

AS 3184

Aggiungere il seguente articolo:

Disciplina dell'imposta municipale propria applicabile agli immobili di proprietà comunale

Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

“1-bis. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. In nessun caso il comune è tenuto a versare la quota di imposta riservata allo Stato di cui al comma 11.”

Motivazione

L'attuale riformulazione delle esenzioni dell'IMU relative gli immobili di proprietà dello Stato e degli enti territoriali riprende quasi integralmente la previgente normativa dell'ICI (art. 7, comma 1 del d.lgs. 504). Tuttavia, non essendo più vigente il decreto 504, il riferimento all'esclusione di tutti gli immobili di proprietà comunale non è più applicabile, determinandosi così una situazione atipica di formale assoggettamento al tributo (almeno per la parte di spettanza dello Stato) degli immobili comunali che non siano “destinati esclusivamente a compiti istituzionali”, anche se situati nel territorio del Comune impositore. Ciò determinerebbe un ingente “trasferimento” di risorse dai Comuni allo Stato per immobili di uso sociale (affidati gratuitamente per scopi meritori, affittati a canone sociale, ecc.) o che concorrono alle finanze comunali in quanto immessi nel mercato delle locazioni a valori di mercato.



Aggiungere il seguente articolo:

Disciplina delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6 sono aggiunte le parole: “, anche diversificandola con riferimento alle diverse destinazioni d'uso degli immobili e caratteristiche socioeconomiche dei soggetti passivi.”;
- b) al comma 10 è aggiunto, dopo le parole “unità immobiliari tenute a disposizione.”, il seguente periodo: “Il predetto divieto non si applica nel caso in cui la deliberazione di elevazione dell'importo della detrazione sia riferita a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale”;
- c) al comma 11, terzo periodo, le parole “Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché” sono abolite;

Motivazione

Con le modifiche proposte viene anzitutto ribadita la facoltà di diversificazione delle aliquote e di aumento delle detrazioni nell'ambito della potestà regolamentare comunale di cui all'art. 52 del d.lgs. 446 del 1997. In particolare, per ciò che riguarda l'aumento facoltativo della detrazione riservata all'abitazione principale, viene abolito ogni vincolo nel caso in cui tale beneficio si applichi limitatamente a categorie di contribuenti caratterizzate da particolari condizioni di disagio economico-sociale.

Infine, con la lettera c) viene ristabilito il principio della corretta suddivisione tra Comuni e Stato del gettito proveniente da immobili diversi dall'abitazione principale e dagli immobili rurali strumentali, evitando che l'onere per il mancato gettito dovuto alle detrazioni disposte obbligatoriamente dalla legge per le abitazioni degli IACP/ATER e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa sia ad esclusivo carico dei Comuni.



Aggiungere il seguente articolo:

Disciplina della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria

1. All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, sono aggiunte, all'inizio del periodo le parole: "Fino al 31 dicembre 2014,"e, alla fine del periodo, sono aggiunte le parole: ", sentita l'Anci.";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente comma:

"12-bis. I possessori di immobili devono dichiarare al comune ove ciascun immobile è situato gli immobili posseduti entro 90 giorni dalla data in cui il possesso ha avuto inizio, su apposito modulo e con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentita l'Anci, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

L'obbligo di dichiarazione di cui al presente comma è escluso con riferimento ai fabbricati di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fabbricati rurali che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, nonché agli immobili posseduti, nel proprio territorio, dagli enti di cui al primo periodo del comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

L'obbligo di dichiarazione dei fabbricati rurali oggetto della procedura accatastamento di cui ai commi 14-bis e 14-quater è assolto attraverso l'effettuazione degli adempimenti di cui alla procedura medesima, attraverso l'invio ai comuni delle relative informazioni comprensive dei dati di titolarità degli immobili, a cura dell'Agenzia del territorio.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione non sussiste nei casi in cui tale adempimento sia stato assolto in relazione ad immobili imponibili ai fini dell'ICI, comprese le abitazioni principali imponibili fino al 2007, anche attraverso le procedure connesse alla trasmissione del modello unico informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, la cui efficacia resta confermata anche ai fini dell'imposta municipale propria.

In caso di prima presentazione, la dichiarazione di cui al presente comma deve essere presentata entro il 30 giugno 2012, con riferimento agli immobili posseduti al 1° gennaio 2012. Con i decreti di cui al presente comma possono essere stabilite ulteriori modalità applicative degli obblighi e delle esclusioni di cui ai periodi precedenti e sono altresì stabilite le modalità di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abolito."

Motivazione

Le modifiche proposte intervengono su alcuni aspetti della disciplina e della gestione dell'IMU, come di seguito indicato.

La proposta di modifica di cui alla lettera a) rende esplicitamente temporaneo, fino al termine del periodo di applicazione sperimentale dell'IMU (2014), il ricorso esclusivo al



modello F24 per il pagamento del tributo ed è inoltre finalizzata a determinare le modalità di pagamento, demandate ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai cui fini si prevede la consultazione dell'Anci.

La proposta di cui alla lettera b) colma una lacuna della normativa sull'IMU non trattata dal decreto 201, né dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, con riferimento all'obbligo di dichiarazione, riprendendo anzitutto le prescrizioni del comma 6 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in materia di modulo di dichiarazione e di modalità di trasmissione delle informazioni sulla riscossione (comma che viene quindi abolito).

Viene inoltre esteso l'obbligo di dichiarazione anche con riferimento a quella parte dei fabbricati considerati esenti dall'IMU, per effetto di requisiti relativi sia alla natura giuridica dei possessori, sia alle effettive destinazioni d'uso. Tale estensione appare essenziale per permettere ai comuni una più agevole attività di controllo dei casi di elusione ed evasione connessi ai requisiti di esenzione, particolarmente necessaria in un contesto di grave stretta finanziaria e di richiesta di sacrifici a tutti i settori sociali. Viene infine confermata la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell'ICI e delle procedure di presentazione espletate attraverso il modello unico informatico, nonché demandata ad un decreto ministeriale la definizione di eventuali ulteriori modalità.



Aggiungere il seguente articolo:

Partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo

All'articolo 2, comma 10, lettera b, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole "tributi statali", inserire le parole "e delle sanzioni civili applicate sui contributi recuperati".

Motivazione

Nell'ambito della normativa sulla partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale e contributivo, il decreto legislativo n. 23 del 2011 (federalismo municipale) ha aumentato la percentuale del maggior gettito recuperato destinata al Comune che ha concorso al recupero al 50%, con riferimento letterale ai soli "tributi statali". Il decreto legge n. 78 del 2010 ha ampliato il campo di applicazione della partecipazione anche al recupero dei contributi sociali evasi, attraverso una modifica del d.l. 203 del 2005.

Successivamente, infine, il d.l. 138 del 2011, nell'aumentare per il periodo 2012-2014 la quota incentivante riservata al Comune al 100% dei maggiori gettiti recuperati, ha fatto riferimento al d.lgs. 23, limitando pertanto anche il campo di applicazione di questo intervento migliorativo ai soli recuperi tributari.

Essendo insito nella ratio di tutti i provvedimenti in materia l'intento di incentivare maggiormente la partecipazione ai recuperi fiscali in generale, si ritiene necessario ed opportuno uniformare le misure dell'incentivazione in questione. Tale uniformazione appare tanto più auspicabile in considerazione della maggiore complessità dell'intervento comunale nell'ambito dell'accertamento che è anche attualmente meno consolidata nelle metodologie operative.



Aggiungere il seguente articolo:

Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23/2011 – Imposta di soggiorno

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. I comuni possono istituire un’imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L’imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico ** situati nel territorio comunale.

3. L’imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

4. Sono esenti dall’imposta i soggetti che soggiornano in strutture ricettive destinate esclusivamente al turismo giovanile, i minori e coloro che prendono alloggio **in abitazioni locata a scopo turistico senza l’intermediazione di agenzie immobiliari****. Il regolamento comunale dell’imposta, da adottarsi sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, può disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

****[In alternativa, o a complemento, dei casi in grassetto: comprendere i casi di immobili locati a scopo turistico da parte di locatari che svolgono attività di locazione in forma imprenditoriale]**

5. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

6. I gestori delle strutture ricettive e le agenzie di intermediazione immobiliare, comunque operanti o denominati, sono responsabili dell’imposta, sulla base degli adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

7. Il regolamento comunale che istituisce l’imposta determina:

a) le misure dell’imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all’ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l’altro, alla numerosità del nucleo familiare, all’età ed alle finalità del soggiorno;

c) l’eventuale periodo infrannuale di applicazione dell’imposta;



d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 6;

e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti. Le modalità di attuazione del presente comma sono determinate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, adottato previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

10. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Dal medesimo termine decorrono le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime

11. Sono fatte salve le deliberazioni di istituzione dell'imposta di soggiorno adottate dai comuni per il 2011 entro i termini per la deliberazione del relativo bilancio di previsione, sulla base della previgente versione del presente articolo.”

Motivazione

Con la proposta di emendamento aggiuntivo in esame viene superata la difficoltà derivante dalla previsione inserita nel decreto legislativo n. 23 del 2011 (“Federalismo municipale”) di un regolamento statale attuativo per l'imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto (art. 4).

La perdurante assenza del regolamento attuativo, previsto “entro sessanta giorni” dall'emanazione del decreto legislativo è infatti suscettibile di determinare difficoltà applicative di qualche rilevanza che potrebbero comportare l'insorgere di contenzioso tra le categorie più direttamente interessate e i Comuni che stanno procedendo a deliberare il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

viene precisato l'ambito applicativo dell'imposta di soggiorno, individuandolo sia nelle permanenze di persone non residenti nel comune in strutture ricettive di qualsiasi tipo, sia nelle permanenze in alloggi locati per motivi turistici. Sono inoltre stabilite per via



legislativa alcune esenzioni (soggiorni in strutture dedicate al turismo giovanile; minori; soggiorni in alloggi locati senza intermediazione immobiliare), ferma restando la possibilità di autonoma ulteriore determinazione del Comune;

viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;

vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni).

Inoltre, la norma proposta estende la facoltà di adozione del tributo a tutti i Comuni superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati.

La norma proposta permette dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

L'entrata in vigore della norma è prevista a decorrere dal 2012. Con un'esplicita disposizione vengono fatte salve le deliberazioni di istituzione del nuovo tributo adottate dai Comuni per il 2011 in applicazione del previgente articolo 4 del d.lgs. 23.



Aggiungere il seguente articolo:

**Interventi per la completa attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 –
Imposta di scopo**

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

“1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, la parola “parziale” è abolita;

b) al comma 147, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”;

c) al comma 149: alla lettera b), sono abolite le parole da “con l'esclusione” a “esistenti”; alla lettera h), le parole da “a nuovi” a “culturali” sono sostituite dalle parole “alla manutenzione e realizzazione di spazi per eventi e attività culturali e sportive”; dopo la lettera i) è aggiunta la seguente “h) opere per la sistemazione idrogeologica dei suoli e dei corsi d'acqua.”;

d) al comma 150, sostituire le parole “30 per cento dell'ammontare” con le parole “all'ammontare”.

2. Le modifiche di cui al comma 1 acquistano efficacia con riferimento a decorrere dall'anno d'imposta 2012.

3. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, anche in relazione all'anticipo in via sperimentale del nuovo tributo di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente in materia di imposta municipale propria (IMU). Il comune adotta i provvedimenti correttivi di natura regolamentare, eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come integrati e modificati dal comma 1.

Motivazione

La norma proposta modifica, a decorrere dal 2012, il contenuto dell'articolo 6 del d. lgs. n. 23 del 2010 (“Federalismo municipale”), disponendo dal 2012 nuovi criteri applicativi per l'imposta di scopo di cui alla legge n. 296 del 2006, art. 1, commi da 145 a 151.

Le modifiche proposte riprendono i criteri direttivi di cui all'articolo 6 citato, la cui attuazione era invece demandata ad un apposito regolamento statale, previsione che verrebbe così superata.

Vengono infine previste modalità di applicazione dell'imposta di scopo, attualmente collegata all'ICI, a seguito dell'introduzione dell'Imposta municipale propria (art. 8 del d.lgs. 23 del 2011, anticipata al 2012 in via sperimentale dal d.l. 201 del 2011 e sostitutiva, tra l'altro, dell'ICI). Viene in proposito previsto, oltre al collegamento con il nuovo tributo, l'obbligo per il Comune di assicurare, anche nel nuovo scenario applicativo, il rispetto dei vincoli previsti dalla legge, quali la durata e i limiti all'ammontare del gettito.



Aggiungere il seguente articolo:

Incremento della quota dell'IMU attribuita direttamente ai Comuni e armonizzazione della ripartizione del FSR per il triennio 2012-2014

1. Al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 11 dell'articolo 13, le parole "quota di imposta pari alla metà dell'importo" sono sostituite da "quota di imposta pari al trenta per cento dell'importo";
- b) conseguentemente, al comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 13, l'importo complessivo della riduzione del recupero per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, ivi indicato, è aumentato di 3.600 milioni di euro;

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, fatte salve le eventuali disposizioni di determinazione dei criteri di perequazione delle risorse destinate ai comuni in attuazione del federalismo fiscale, di cui all'art. 13 del presente decreto legislativo ed all'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini della ripartizione dei gettiti che confluiscono nel fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3, come modificato dal comma 18 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le seguenti disposizioni:

- a. la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio viene effettuata tenendo conto della dotazione complessiva delle risorse di ciascun comune a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, nell'ambito della rispettiva fascia demografica di appartenenza, in base a modalità attuative determinate mediante decreto del ministero dell'Interno adottato previo apposito accordo in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali;
- b. la ripartizione tiene altresì conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata;
- c. la determinazione delle risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, tiene conto dell'effettiva attuazione delle norme relative alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, potendosi altresì adottare modalità di riparto forfetizzate e semplificate."



Aggiungere il seguente articolo:

Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
- “5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
- a) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.
 - b) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
 - c) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
 - d) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
 - e) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
 - f) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
 - g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.

Motivazione

L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Oltre alla già prevista facoltà di introdurre l'accertamento con adesione, si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da



un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.



Aggiungere il seguente articolo:

Superficie assoggettabile al tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (RES)

Il comma 2 dell'articolo 6 è così sostituito:

“2. All'articolo 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9 è così sostituito:

«9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12. La superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa sui rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, o della Tariffa di igiene urbana prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, o dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Restano ferme le procedure di interscambio informativo tra i comuni e l'Agenzia del territorio di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. »”

Motivazione

L'emendamento proposto tende a rimuovere una delle principali criticità della normativa sul tributo RES, rappresentata ad avviso dell'ANCI, dalla individuazione della superficie catastale come base di riferimento per il calcolo del tributo.

L'attuale dispositivo (comma 9 dell'articolo 14 del d.l. 201) crea infatti situazioni gravi di sperequazione e rischia di determinare problemi gestionali non facilmente superabili. Si pensi, in proposito, non solo alla necessità di individuare criteri e procedure particolari per gli immobili non qualificati con la relativa superficie negli archivi catastali, ma soprattutto alla difficoltà – che va tuttora considerata strutturale – di associare a ciascuna unità immobiliare la relativa superficie catastale in un contesto di grave disallineamento di tali archivi in materia di toponomastica e di numerazione civica, esterna ed interna, degli edifici urbani. Tali disallineamenti non sono superabili in tempi brevi e, pertanto, l'attuale dispositivo non può che portare a gravissime difficoltà gestionali e a disparità di trattamento nell'impianto del nuovo tributo.

In particolare, va osservato che la superficie catastale comprende parte della muratura dell'unità immobiliare censita e tale inclusione può portare a significative differenze tra due unità di identica superficie calpestabile, a seconda delle rispettive tipologie edilizie.

Inoltre, l'attuale formulazione del comma 9 prevede che “Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di



interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”

Tale previsione evidenzia una grave incomprendione delle difficoltà sopra accennate, ipotizzando che l’Agenzia del territorio sia in grado di assicurare quell’allineamento informativo che può essere proficuamente realizzato soltanto sulla base di una complessa serie di attività di cooperazione – finora rimaste purtroppo inattuate – e che pertanto non si presta nell’immediato a risolvere incombenti esigenze di certezza del prelievo e di semplicità negli adempimenti richiesti sia ai cittadini che agli uffici comunali.

La modifica proposta permette, da un lato, di acquisire al sistema RES le dichiarazioni e gli accertamenti riferiti ai prelievi sui rifiuti attualmente vigenti, assicurando una efficace continuità operativa; dall’altro, permette di utilizzare la superficie catastale, nella misura cautelare dell’80%, in fase di accertamento dell’evasione e dell’elusione, come presunzione semplice nel caso in cui il Comune non sia in grado di effettuare misurazioni dirette.



Aggiungere il seguente articolo:

Estensione agli enti locali della procedura di prenotazione a debito in materia di contributo unificato nel processo tributario

All'articolo 12, comma 5 sono aggiunte alla fine le parole: “, nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario.”

Motivazione

L'art. 37, comma 6, del decreto legge n.98 del 2011 ha modificato il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (Testo Unico delle spese di giustizia), estendendo l'applicazione del contributo unificato anche al processo avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, in sostituzione dell'applicazione dell'imposta di bollo. Pertanto, ai sensi del nuovo comma 6-quater dell'art. 13 del Testo Unico citato, per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni Tributarie è dovuto il contributo unificato in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia.

Va altresì ricordato che, prima delle modifiche introdotte dal citato art. 37 del d.l. n. 98/2011, le spese di giudizio relative al contenzioso tributario erano assolte mediante l'imposta di bollo versata dal contribuente, mentre per gli atti giudiziari degli enti locali vigeva l'esenzione assoluta dalla citata imposta, così come stabilito dall'art. 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n.642/72.

Appare pertanto sostenibile la ricorrenza dell'esenzione per gli enti locali anche dal contributo unificato relativamente ai processi promossi dal Comune, pur essendo opportuno un espresso chiarimento interpretativo o legislativo in merito. L'esenzione dal contributo unificato, infatti, trova, in primo luogo, fondamento normativo nell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n.115/2002, il quale prevede che non sia soggetto al contributo unificato il processo già esente dall'imposta di bollo secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, per cui il processo tributario d'appello promosso dall'Ente Locale non dovrebbe scontare il contributo stesso.

In secondo luogo, si reputa che la prenotazione a debito operi anche a favore degli Enti Locali, in quanto nella locuzione “amministrazione pubblica”, di cui è cenno nell'art.158 del Testo Unico sulle spese di Giustizia, debbono ricomprendersi tanto le Agenzie quanto gli Enti Locali, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dalla circolare del 21 settembre 2011 n.1/DF del Ministero dell'Economia e Finanze, la quale specifica che, ai fini della prenotazione a debito del contributo unificato nel processo tributario in cui è parte l'amministrazione, sono da intendersi amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri Centrali e i loro uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo dunque gli enti locali.

L'esplicita estensione dell'istituto della prenotazione alle Agenzie fiscali costituisce un'occasione opportuna per ricomprensione anche gli enti locali e le regioni nell'istituto in questione, escludendo ogni necessità interpretativa.



Aggiungere il seguente articolo:

Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti.

All'articolo 3, comma 11, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo."

Motivazione

Nell'ambito dei tributi locali e regionali figurano fattispecie che comportano strutturalmente pagamenti di importo inferiore alla soglia indicata dalla norma. L'obbligo di generalizzata applicazione del comma 10, che di per sé sembra incidere in modo incongruo sull'autonomia regolamentare e legislativa degli enti territoriali, potrebbe pertanto comportare l'introduzione surrettizia di una franchigia, anche in violazione dell'articolo 25 della legge n. 289 del 2002, con particolare riferimento al comma 2.



Aggiungere il seguente articolo:

Termini temporali per la modifica della disciplina dell'IMU da parte dei Comuni

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 216, è inserito il seguente comma:

“12-bis. Per il triennio 2012-2014, di applicazione sperimentale dell'imposta municipale propria, il provvedimento di cui al comma 12 può stabilire che il pagamento dell'acconto dell'imposta municipale propria è assolto senza applicazione di sanzioni se effettuato in misura pari al 50 per cento di quanto previsto in applicazione della disciplina di base del tributo di cui al presente articolo, ovvero nella minor misura derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni eventualmente già determinate dal comune nell'esercizio delle proprie facoltà regolamentari. Per il medesimo triennio, in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono deliberare o modificare il regolamento del tributo e variare le aliquote di cui ai commi 6, 7 e 8 entro il 31 ottobre di ciascun anno. In caso di modificazioni successive alla deliberazione del bilancio di previsione, il Comune adotta contestualmente la conseguente variazione del bilancio di previsione.”

Motivazione

Le particolari condizioni di applicazione dell'imposta municipale propria introdotta anticipatamente ed in via sperimentale con il d.l. n. 201 del 2011, rendono necessaria una modulazione transitoria dei termini temporali nel cui ambito i Comuni possono esercitare le facoltà di variazione della disciplina del tributo concesse dalla legge.

In particolare, le risorse che risulteranno assegnate attraverso la ripartizione del Fondo di riequilibrio di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 23 del 2011 saranno fortemente influenzate dalle stime del gettito dell'IMU determinate in via previsionale per ciascun comune, stime che potranno divergere in misura anche significativa dagli introiti effettivi del tributo, parzialmente rilevabili soltanto a seguito delle informazioni relative all'acconto di giugno 2012.

Più in generale, le incertezze relative all'assetto delle entrate nel triennio 2012-2014 portano a considerare opportuna una maggiore flessibilità nei termini temporali entro i quali i Comuni possono modulare la propria politica fiscale in materia di IMU.

L'emendamento proposto mira dunque a permettere eventuali interventi sulle misure delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU da parte dei Comuni anche successivamente alla disponibilità dei dati relativi agli incassi in acconto.

Al fine di semplificare gli adempimenti per i cittadini, inoltre, la norma permette di determinare il versamento in acconto nella misura del 50 per cento dell'imposta annua calcolata in base alla disciplina di base stabilita dalla legge.



Aggiungere il seguente articolo:

Disposizioni sulla riscossione delle entrate locali

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 i comuni, le loro unioni, le province, i consorzi e le società da detti enti costituiti effettuano la riscossione delle proprie entrate tributarie, patrimoniali e da sanzioni amministrative, ove non svolta direttamente o secondo le modalità di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, per il tramite del Consorzio Nazionale della Riscossione costituito ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni dell'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A detto Consorzio spettano i medesimi poteri e facoltà attribuiti dalle vigenti disposizioni agli enti locali in ordine allo svolgimento della funzione di riscossione delle suddette entrate.
2. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ed Equitalia SPA promuovono la costituzione del Consorzio Nazionale della Riscossione e ne organizzano le relative attività strumentali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la stessa Associazione, sono stabilite le modalità organizzative ed operative del Consorzio per l'effettuazione della riscossione delle entrate locali e delle relative attività connesse e complementari. Resta ferma la facoltà di utilizzo delle altre forme di gestione della riscossione coattiva previste dalla vigente legislazione, qualora ritenute più vantaggiose sotto il profilo economico e gestionale secondo motivata deliberazione dell'ente locale. Le presenti disposizioni costituiscono principio di coordinamento del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Motivazione

Un sistema di riscossione coattiva dei tributi uniforme su tutto il territorio nazionale rappresenta con tutta evidenza uno strumento necessario per una efficace attività di contrasto all'evasione fiscale ed un fattore di sviluppo nella misura in cui riesce a contemperare il dovere del contribuente di pagare i tributi con l'interesse pubblico di ottenere quanto non versato spontaneamente, ferma restando la imprescindibile tutela dei diritti dei contribuenti stessi anche nell'ambito dei tributi locali.

Al riguardo, l'articolo 2, comma 7, del decreto legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e successive modificazioni, stabilisce che dal 1° gennaio 2013 la riscossione spontanea e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali dei comuni non sarà più effettuata da Equitalia s.p.a., dovendo detta funzione essere esercitata direttamente dai comuni. Tale disposizione appare tuttavia in contraddizione con i principi posti a base della riforma del servizio nazionale della riscossione di cui al decreto legge n. 203 del 2005 che, pur tra inevitabili difficoltà e talune carenze, tramite la nascita di Equitalia s.p.a., ha comportato un indubitabile e rilevante aumento di efficacia della riscossione coattiva dei tributi per mezzo di un modello organizzativo di gran lunga migliore rispetto a quello previgente caratterizzato dal frazionamento della riscossione tra innumerevoli soggetti.



Il vuoto che inevitabilmente si verrà a determinare in conseguenza delle disposizioni in questione nello svolgimento dell'attività tributaria non appare verosimilmente colmabile con l'ipotesi che i comuni possano ricorrere utilmente alla gestione diretta della riscossione coattiva, essendo di fatto carenti delle specifiche professionalità e dei necessari supporti informatici che peraltro non potrebbero neanche essere acquisiti facilmente stante il blocco delle assunzioni e le limitazioni alla spesa derivanti dal rispetto degli obblighi del patto di stabilità.

Né appare auspicabile un ricorso massiccio a soggetti esterni alle amministrazioni locali in quanto oltre a privare gli enti stessi del governo di una fondamentale funzione pubblica si determinerebbe un eccessivo frazionamento di procedure, con una inevitabile esplosione dei costi ed una altrettanto inevitabile inefficienza di sistema che verrebbe ad essere caratterizzato da una congerie di procedure e di soggetti operanti, circostanza che di certo non favorirebbe l'adempimento da parte dei contribuenti.

Le disposizioni in questione si propongono pertanto di evitare il collasso della riscossione coattiva delle entrate degli enti locali, prevedendo la creazione di un soggetto pubblico costituito dagli enti locali stessi cui vengono attribuiti i medesimi poteri e le facoltà di questi nello svolgimento delle attività di riscossione coattiva delle proprie entrate.

Al fine di assicurare l'operatività del soggetto pubblico in questione, nonché la effettiva partecipazione al governo della funzione pubblica della riscossione da parte degli enti locali, è stata individuata la fattispecie del Consorzio di cui all'articolo 31 al decreto legislativo n. 267 del 2000, che dovrà essere costituito dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani secondo modalità organizzative e operative da individuare con apposito decreto ministeriale di concerto con l'Associazione stessa.

In ogni caso, per salvaguardare l'autonomia organizzativa degli enti locali, questi, oltre a poter ovviamente gestire direttamente le attività in questione, potranno sempre ricorrere alle altre modalità di gestione della riscossione coattiva delle proprie entrate previste dalla vigente normativa, qualora lo ritengano più vantaggioso sotto il profilo economico ed organizzativo, condizioni da evidenziare con una apposita motivata deliberazione.

In definitiva, con la creazione di un soggetto di natura pubblicistica, si intende perseguire l'obiettivo di una maggiore efficienza nell'esercizio della riscossione coattiva, la massima economicità della stessa attraverso consistenti economie di scala, garantendo nel contempo la necessaria imparzialità nei confronti dei contribuenti e la tutela dei bilanci degli enti locali, assicurando altresì il governo di una fondamentale funzione pubblica da parte degli enti locali.



Aggiungere il seguente articolo:

Riscossione delle entrate dei comuni-Procedure di esecuzione dei debiti fino a 2.000 euro

1. Alla lettera *gg-quinquies* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, è aggiunto il seguente periodo: “; nel caso in cui la posizione debitoria di cui al periodo precedente si riferisca esclusivamente a debiti verso enti locali è obbligatorio l'invio di un solo sollecito di pagamento e le procedure cautelari o esecutive previste dalla legge possono essere intraprese a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'invio di detto avviso.”

Motivazione

La mitigazione degli obblighi di comunicazione relativi alle quote poste in riscossione coattiva di importo inferiore a 2.000 euro è indispensabile nel caso dei tributi locali, che per loro natura sono costituiti da quote unitarie molto basse. Secondo dati comunicati da Equitalia, oltre il 90 % delle quote iscritte a ruolo dai Comuni non supera i mille euro.



Aggiungere il seguente articolo:

Riscossione delle entrate dei comuni-quote inesigibili

1. Al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni

a) il comma 33 dell'articolo 23 è così sostituito:

“33. La disciplina introdotta dal comma 32 si applica ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011, ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda la disciplina dei rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010. La previgente disciplina continua inoltre ad applicarsi con riferimento ai rimborsi spese derivanti dalle procedure esecutive relative alle entrate degli enti locali.”

b) al comma 34, la lettera c) è abolita.

Motivazione

Il comma 33 sembra indicare, in modo non sufficientemente chiaro, la non applicabilità dell'intera disciplina novellata dal comma 32, riguardante le modalità di richiesta e corresponsione dei rimborsi dovuti dagli enti impositori agli agenti della riscossione per procedure esecutive infruttuose, ai rimborsi derivanti da spese maturate fino al 2010.

La formulazione proposta, oltre a chiarire in modo più diretto tale previsione, mira anche ad escludere le entrate degli enti locali dalle modifiche in questione, in quanto non appare congruo intervenire in questa materia in una fase di profondo mutamento del regime della riscossione locale a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.l n. 70 del 2011. Si determinerebbero, infatti, ulteriori obblighi economici e procedurali con riferimento alle aziende del gruppo Equitalia che, in base al d.l. 70 del 2011 convertito con la legge 106, risulteranno escluse dallo svolgimento di attività di riscossione delle entrate dei Comuni.

È pertanto necessario, nell'ambito dei necessari interventi di adeguamento del sistema della riscossione degli enti locali al nuovo regime, stabilire tutte le misure atte a regolare in modo equilibrato ed efficace i rapporti inconclusi per le attività di riscossione condotte dai concessionari bancari, prima, e dalle aziende del gruppo Equitalia, poi, assicurando le condizioni per il superamento delle continue proroghe dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ulteriormente disposte con il comma 34.

Per gli stessi motivi è necessario abolire la lettera c) del comma 34 che, escludendo la mancata effettuazione di azioni esecutive mobiliari dai motivi di diniego delle domande di rimborso per quote inesigibili da parte degli agenti della riscossione, modifica ingiustificatamente le condizioni di regolarità dei servizi resi dagli ex concessionari bancari e dalla stessa Equitalia, determinando inoltre gravi danni economici ai bilanci degli enti locali.



Aggiungere il seguente articolo:

Accertamento delle entrate comunali

Per l'anno 2012 i comuni iscrivono ed accertano convenzionalmente tra le entrate tributarie il gettito stimato di cui all'articolo 13 comma 17 del decreto legge 201 del 2011 da pubblicarsi sul sito del ministero dell'economia e delle finanze.

Conseguentemente e per pari importo i Comuni sono autorizzati a superare i limiti per l'anticipazione di cassa di cui all'articolo 222 del decreto legislativo n.267 del 2000.

I relativi interessi sono a carico dello Stato.

Motivazione

La forte incertezza che caratterizza il contesto finanziario dell'anno in corso non consente ai comuni di predisporre il bilancio 2012. In particolare è necessario fornire stabilità all'entità delle entrate disponibili, si propone quindi di disporre l'accertamento convenzionale delle stime di gettito predisposte dal ministero dell'economia e costituenti la relazione tecnica del decreto legge n. 201 del 2011 .

Si propone inoltre la possibilità per i comuni di richiedere anticipazioni di cassa al tesoriere oltre i limiti vigenti per evitare carenze di liquidità nel momento del pagamento della prima rata IMU, conseguenti alle possibili divergenze tra le stime MEF ed i gettiti reali. Ovviamente gli oneri sono a carico dello stato, la disposizione è neutrale per la finanza pubblica perché compensata dagli effetti positivi per lo stato derivanti dalle disposizioni sulla tesoreria unica.



Art. 4
Fiscalità Locale

All'articolo 4 dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

“13. - (Diritti di imbarco sui passeggeri e merci) – 1. A decorrere dal 1 giugno 2012 nei porti di categoria II è istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale. L'addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito Fondo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ripartito sulla base del rispettivo traffico secondo i seguenti criteri e priorità:

a) per il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni sede dei porti. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede con proprio Decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico calcolato nell'anno precedente;

b) per il 35 per cento del totale destinato alle regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici nonché è per le misure di sostegno alla cantieristica e allo sviluppo locale;

c) per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti”

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di: garantire ai Comuni sede dei Porti una autonomia finanziaria; assicurare interventi infrastrutturali stradali e ferroviari di collegamento; di finanziare misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti nonché per il rilancio del settore cantieristico e di riparazione navale.



Art. 4 Fiscalità Locale

All'articolo 4 inserire il seguente comma:

“13. Il comma 5- quater dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 195 e s.m.i. è abrogato”.

Motivazione

Con l'abrogazione del comma si vuole chiarire che nella Regione Campania sono di competenza comunale le attività impositiva e di riscossione delle entrate relative alla gestione del servizio rifiuti.

L'art. 11 del decreto legge n. 195/2009, convertito nella legge 26/2010, aveva previsto, al comma 2 ter, che fino al 31 dicembre 2010, le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuassero ad essere gestite dai Comuni. Il successivo comma 5 bis aveva confermato in capo ai Comuni della Campania, per l'anno 2010, le competenze rispetto al calcolo e alla riscossione della Tarsu e della Tia. Tali competenze comunali sono state successivamente confermate per l'anno 2011.

Con il decreto recante proroghe di termini per l'anno 2012 (d.l. n. 216/2011) , le competenze dei Comuni sono state confermate anche per l'anno 2012. Il quadro delle competenze comunali per l'anno 2012 disegnato dal comma 2 ter (gestione del servizio) e dai commi 5 bis e 5 ter (gestione della tariffa) risulta chiarissimo. Vero è però che in sede di conversione il Senato ha reintrodotto il comma 5 quater, precedentemente ed opportunamente abrogato dalla Camera, confluito nel testo di legge approvato definitivamente dai due rami del Parlamento. Ma è del tutto evidente che tale reintroduzione afferisce l'esercizio di una mera facoltà modale in capo alle società provinciali in tema di riscossione della tariffa, limitandolo ad un arco temporale (anno 2012) nel quale tale facoltà non può essere esercitata, in ragione dello sbarramento disposto in termini di competenze comunali, dai precedenti commi 2 ter, 5 bis e 5 ter.

Si ritiene quindi si tratti, pertanto di una mera ridondanza ed inefficace previsione normativa. Tuttavia tale reintroduzione, per quanto viene segnalato da diverse Amministrazioni comunali potrebbe originare confusioni applicative, specie nei rapporti con gli organismi di riscossione.

Attesa la rilevanza della problematica (Tarsu e Tia costituiscono presupposti ineliminabili degli equilibri di bilancio dei Comuni) l'emendamento potrebbe fugare ogni dubbio interpretativo ed un'errata lettura del dato normativo così da garantire anche per l'anno 2012 essenziali prerogative dei Comuni campani.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4 dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

13. All'art. 35 del DL n. 1/2012 dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:

10-bis: Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale fino alla sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'*articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279* stabilito al comma 8, il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere dei comuni soggetti alle disposizioni di cui al comma 9 è raddoppiato rispetto a quanto disposto ai sensi dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720. Fino al 31 dicembre 2014 è inoltre riconosciuto agli enti un contributo pari alla differenza tra quanto percepito ai sensi del precedente periodo e l'ammontare complessivo degli interessi attivi incassati dagli enti nel corso dell'esercizio finanziario 2011.

Motivazione

Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale, l'emendamento proposto ha lo scopo di ristorare i comuni degli interessi attivi che non potranno più essere percepiti con il passaggio alla tesoreria unica. Le modalità di recupero delle somme avviene attraverso sia il raddoppio del tasso di interesse riconosciuto a tutti gli enti a cui si applica il nuovo regime, sia attraverso un contributo pari alla differenza tra quanto incassato a titolo di interessi attivi dai comuni nell'esercizio finanziario 2011 e gli interessi che saranno riconosciuti direttamente sulla disponibilità fruttifere libere depositate presso le tesorerie provinciali dello Stato.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4 dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

5. "I comuni soggetti al Patto di stabilità interno possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012 2013 e 2014 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre dello stesso anno per un importo non superiore al' 9 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti rispettivamente dal rendiconto dell'esercizio 2010, 2011 e 2012, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente."

Motivazione

I Comuni per rispettare le regole del patto di stabilità hanno dovuto ridurre drasticamente la spesa in conto capitale, provocando così un rallentamento dell'economia territoriale.

I residui passivi per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2010 ammontano a 35 miliardi di euro circa. I Comuni possono quindi attivare risorse disponibili rapidamente utilizzabili ottemperando agli obblighi già assunti con opere progettate o già cantierate contribuendo ad invertire i dati fortemente negativi del PIL, favorendo l'occupazione e sostenendo la domanda interna.

Si chiede di sbloccare i residui passivi in conto capitale per il triennio 2012-2014 per un ammontare di 3 miliardi per ciascun anno.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

5. “Le spese in conto capitale dei comuni che eccedono il limite di spesa stabilito dalle vigenti regole in merito al patto di stabilità interno dai commi possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l'anno 2012 di 500 milioni di euro. Le anticipazioni sono estinte dai comuni entro il 31 dicembre 2017 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 20 milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo indicazioni procedure e priorità fissate tramite apposita intesa in sede di Conferenza Stato Città.”

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 1, comma 27 L. 311/2004 la Cassa Depositi e Prestiti ha pagato direttamente i fornitori dei comuni che ne hanno fatto richiesta per un ammontare complessivo di 250 milioni di euro. I comuni hanno restituito tale somma alla Cassa in 5 anni e gli interessi passivi sono stati riconosciuti dallo Stato. La disposizione è valsa per il 2005 e non e' più in vigore; la reintroduzione di tale disciplina consentirebbe la cessione del debito senza incorrere in rischio di contestazione di oneri impropri per la P.A. ai comuni.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

5. "Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, i comuni possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato Città, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione."

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del Decreto legge n.185 i comuni possono cedere il loro credito a soggetti abilitati su semplice richiesta dell'interessato. La disposizione, prima riferita ai soli anni 2009 e 2010, non ha più un vincolo temporale e gli enti locali hanno l'obbligo di certificare il debito su semplice richiesta dei fornitori (ultima modifica ad opera dell'art. 13 della legge n. 183/2011). Gli interessi sono a carico dei soggetti creditori della p.a. e non si configura come nuovo indebitamento: semplicemente si posticipa il pagamento da parte dell'ente nell'anno successivo. La norma contiene un riferimento ai vincoli del patto che la rende difficilmente applicabile.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

5. All'articolo 20 comma 5 lett. d) del decreto legge 98 del 2011 con successive modificazioni le parole "e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013" sono soppresse.

Motivazione

I comuni hanno partecipato sempre al risanamento dei conti pubblici, e dal 2011 tutti i Comuni soggetti a patto di stabilità si trovano in saldo finanziario positivo.

Pertanto si chiede l'azzeramento della manovra a carico del comparto per l'anno 2013 e per gli anni successivi.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

13. Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale, alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'art. 8 comma 1, sostituire le parole "18 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti parole "18 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015".

Motivazione

Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale, si richiede la possibilità di consentire agli enti che hanno già fatto la programmazione triennale di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa intervenuta con la legge di stabilità 2012.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

13. "Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale le disposizioni di cui alla legge 12 novembre 2011 n. 183 all'articolo 8 comma 1 sono prorogate di un anno".

Motivazione

Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale, si richiede la possibilità di consentire agli enti che hanno già fatto la programmazione triennale di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa intervenuta con la legge di stabilità 2012.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

13. “Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale le disposizioni di cui all'articolo 204 comma 1 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono prorogate di un anno.”

Motivazione

Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale, si richiede la possibilità di consentire agli enti che hanno già fatto la programmazione triennale di avere un periodo di tempo congruo per adeguarsi alla modifica normativa intervenuta con la legge di stabilità 2012.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4, dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

5. *“La spesa in conto capitale finanziata attraverso proventi delle alienazioni di beni mobili o immobili è esclusa dalle voci rilevanti ai fini del patto di stabilità interno”*

Motivazione

In linea generale (e vincolante con i nuovi principi contabili) i proventi delle dismissioni sono destinati al finanziamento degli investimenti o alla riduzione del debito residuo.

Una prima eccezione al principio generale secondo il quale le entrate da dismissioni finanziano le spese in conto capitale è rappresentata dall'art. 1, comma 66 della legge n. 311/2004 che recita: “Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.” In tal caso il plusvalore può essere utilizzato per garantire l'equilibrio di parte corrente.

I proventi da dismissioni possono poi essere utilizzati per spese correnti una tantum, legate prevalentemente ad esigenze di riequilibrio di bilancio. Parimenti in linea di massima sono trattate ai fini della contabilizzazione le entrate da dismissioni effettuate anche attraverso società veicolo.

E' necessario ricordare che le operazioni di cartolarizzazione sono considerate debito, i flussi generati quindi sono da contabilizzare come entrate derivanti da indebitamento e subiscono i limiti oggi vigenti che già hanno bloccato il ricorso al debito per i comuni.

Le vigenti regole del patto di stabilità interno – saldo di competenza mista – consentirebbero di utilizzare tali entrate per finanziare la spesa in conto capitale senza particolari problemi, in particolare con l'entrata in vigore della nuova contabilità sarà possibile regolare i flussi perché si impegna quando si paga., mentre attualmente le regole contabili in questi casi generano residui difficili da contabilizzare ai fini del patto di stabilità.

Comunque l'utilizzo reale di tali somme oggi è inibito anche dalla necessità di creare saldi positivi ai fini di migliorare la finanza pubblica in ragione degli obiettivi di patto di stabilità interno, quindi spesso tali somme sono miglioramenti contabili e non reali per il territorio.

Ovviamente tale esigenza cadrebbe nel caso in cui venga adottato come obiettivo di patto l'equilibrio di bilancio.



Quindi è prioritario incentivare l'uso di tali somme che producono investimenti senza ricorso la debito in caso di vendita.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

13. “ Al fine di ridefinire e dare coerenza e stabilità al sistema di fiscalità e finanza locale, le partecipazioni societarie di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ed all'articolo 4 comma 32 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni, sono conferite ad un fondo mobiliare chiuso da costituirsi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con la collaborazione dell'ANCI e dell'UPI, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”, e sulla base di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2012 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, e previa intesa con la Conferenza Unificata, con il quale sono precisate le finalità e la disciplina del fondo, nonché le modalità attraverso le quali i comuni possano volontariamente conferire al fondo anche partecipazioni societarie ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente periodo . Il fondo mobiliare di cui al precedente periodo, previo accorpamento delle partecipazioni conferite al fine di consentire le massime economie di scala, procede, entro 5 anni dalla sua istituzione, al collocamento sul mercato delle partecipazioni medesime”

Motivazione

Il combinato disposto delle norme relative all'obbligo per i Comuni di non detenere partecipazioni societarie (nessuna partecipazione salvo quelle in società che producono utili per i Comuni fino a 30.000 abitanti e una sola partecipazione per i Comuni da 30.000 fino a 50.000 abitanti, con l'obbligo di vendita o messa in liquidazione) e di quelle che impongono ai Comuni di vendere le proprie partecipazioni in società affidatarie in-house a pena di risoluzione ope legis delle concessioni e/o dei contratti di servizio, lascia prevedere che nei prossimi 18 mesi centinaia se non migliaia di partecipazioni societarie dei Comuni vengano messe sul mercato, per un valore complessivo di miliardi di Euro.

Affinché questa imponente operazione di privatizzazione possa davvero rispondere ad esigenze di strategia industriale per il Paese e non finisca semplicemente per favorire la



speculazione e la sottrazione di valore ai Comuni, è necessario prevedere una fase transitoria e uno strumento finanziario che consenta di perseguire con efficacia le priorità di politica industriale. Senza una regia e la possibilità di governare il processo di dismissioni e con la simultanea collocazione sul mercato di tutte queste partecipazioni, è molto facile prevedere che i Comuni riescano a collocare sul mercato, a condizioni svantaggiose e nell'imminenza delle scadenze previste per legge, le partecipazioni in società sane e siano invece costretti a mantenere quelle in società meno performanti.

ANCI propone pertanto che venga istituito presso Cassa Depositi e Prestiti un fondo mobiliare al quale per legge, entro scadenze anche più ravvicinate, vengano automaticamente o volontariamente a seconda delle diverse previsioni normative, conferite le partecipazioni societarie dei Comuni. Tale Fondo potrebbe poi in un periodo ben definito procedere a compiere tutte le operazioni straordinarie necessarie a massimizzare i valori di vendita, garantendo il perseguimento degli obiettivi di politica industriale: ad esempio in termini di concorrenza o riduzione del numero di operatori in determinati settori o aree geografiche.



Art. 4

(Fiscalità locale)

All'articolo 4, dopo il comma 12 aggiungere il seguente comma:

13. All'articolo 4 comma 3 del decreto legge n.16 del 2012, all'ultimo periodo le parole < dal comune entro il 30 aprile di ogni anno> sono sostituite dalle seguenti: < al soggetto di cui all'articolo 1 comma 1 a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento agli incassi dell'anno precedente, a valere sulle somme spettanti a ciascun comune, entro 30 giorni dalle scadenze previste dalla legge per il pagamento in acconto e a saldo dell'imposta municipale propria; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite ulteriori modalità applicative della presente disposizione>

Motivazione

Al fine di semplificare gli adempimenti comunali in materia di gestione dei tributi comunali si prone di spostare l'onere del pagamento del contributo di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto legge 16 del 2012



Art. 6
Attività e certificazioni in materia catastale

All'articolo 6, dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:

7. Fino alla entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il fondo costituito presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 2, comma 66, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 in materia di catasto, per il finanziamento delle funzioni catastali decentrate, è distribuito ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti per una quota maggioritaria delle risorse, in proporzione della rispettiva popolazione residente; la restante quota delle risorse è destinata ai Comuni che esercitano in forma sperimentale le funzioni catastali alla data del 1° gennaio 2011 ed è parimenti distribuita in proporzione della rispettiva popolazione residente.

8. La modalità attuativa del precedente comma 7, inclusi interventi di sensibilizzazione, formazione ed assistenza ai Comuni da attuarsi a cura dell'ANCI, è determinata mediante decreto di natura non regolamentare, del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento.

9. Gli accordi in base ai quali sono state attivate le predette sperimentazioni sono equiparati ai sensi del presente articolo, alle convenzioni previste dal comma 197, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 196.

Motivazione

A seguito della mancata emanazione dei provvedimenti attuativi del decentramento delle funzioni catastali, nonostante l'effettivo esercizio di funzioni in questo campo da parte di una rilevante minoranza di comuni, il relativo finanziamento non risulta mai erogato.

Inoltre, il blocco del processo attuativo appare sempre più ingiustificato anche considerando la ripresa del tema del decentramento catastale ad opera dell'articolo 19 del d.l. n. 78 del 2010 (conv. con legge n. 122 del 2010) e dei tempi ulteriormente concessi da tale norma per la ridefinizione degli atti amministrativi previsti, ormai ampiamente trascorsi.

Appare pertanto necessario recuperare le risorse destinate ai comuni per effetto della legge finanziaria per il 2007 (art. 1 commi 194 e ss.), articolandone l'erogazione a seconda dell'effettivo esercizio delle funzioni in questione, situazione che riguarda circa 300 comuni per un totale di oltre sei milioni di abitanti.

Per la restante quota di fondi si ritiene opportuna la ripartizione tra gli enti di popolazione superiore ai 5000 abitanti, così da sostenere l'applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2011 (Federalismo municipale) con riferimento agli enti che hanno effettivamente subito le cospicue riduzioni di risorse disposte dal citato d.l. 78/2010.



Art. 11
Modifiche in materia di sanzioni amministrative

All'articolo 11, dopo il comma 8, inserire il seguente comma, 9:

“9- L'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, limitatamente alle quote dei proventi destinate al potenziamento dei servizi di Polizia locale, finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, sono da intendersi escluse dal tetto disposto dall'art. 76, comma 7, primo periodo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, in quanto non producono aumenti di spesa del personale”

Motivazione

L'Art. 208 del vigente Codice della Strada, come modificato con Legge 120 del 29 Luglio 2010, determina le modalità di utilizzazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni allo stesso e introduce la possibilità di destinare una quota parte di suddetti proventi ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme dei contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di uso di alcolici e/o sostanze stupefacenti o psicotrope. L'emendamento si pone l'obiettivo di chiarire che i suddetti servizi di potenziamento non debbano essere computate nel calcolo delle dotazioni degli Enti, anche allo scopo di valutare il mantenimento delle percentuali di limiti di spesa imposti dalla vigente normativa. Giuridicamente, ciò è confermato dal fatto che si tratta comunque di somme meramente eventuali, derivanti da proventi diversi dalle entrate correnti a libera destinazione usualmente impiegate per finanziarie il fondo di produttività nelle sue parti stabili e variabili, differenti altresì da quelli messi a disposizione dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto. In altri termini, se i proventi fossero diversamente compresi in meccanismi di determinazione stringenti vanificherebbe la previsione voluta dal legislatore di poter destinare tali proventi al potenziamento dei servizi di polizia finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

